

COMUNE DI CAMPOFRANCO

(Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO

Approvato con Atto C. C. n. 151 del 14/9/1989

TESTO COORDINATO

con le modifiche ed integrazioni di cui agli Atti Consiliari:

- n. 70 del 12/08/1993
- n. 61 del 26/09/1996
- n. 32 del 27/03/1998
- n. 17 del 30/03/2000
- n. 28 del 13/08/2001
- n. 48 del 28/11/2009

PREMESSA

Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali di cui alla L. R. 9/5/1986, n.22, è previsto che i Comuni provvedano all'assistenza economica dei cittadini che versano in stato di bisogno.

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone singole o nuclei familiari che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica si articola in: Continuativa; Temporanea; Straordinaria.

Ai fini dell'ammissione all'assistenza Continuativa e Temporanea si procederà alla definizione del " Minimo Vitale " del singolo o nucleo familiare, con le modalità stabilite nel Decreto Presidenziale del 28/5/1987.

Il livello di detto " Minimo Vitale " verrà considerato come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere dette forme di assistenza.

Il fabbisogno assistenziale verrà ricavato dalla differenza tra il " Minimo Vitale " e le risorse del singolo o nucleo familiare.

Ai fini dell'ammissione all'assistenza Straordinaria si terrà conto della particolarità dell'evento o situazione accorsa al singolo o nucleo familiare e di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 1

Per assistenza economica continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile.

Per i nuclei familiari con più di una persona si terrà conto della totalità delle risorse di cui dispone il nucleo familiare.

L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato con revisione semestrale ai cittadini residenti da oltre un anno che ne fanno apposita richiesta, sempre che non sussistano i seguenti motivi di esclusione:

- Reddito superiore al " Minimo Vitale ";
- Altri interventi assistenziali in corso.

Per la suddetta assistenza, l'Ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 443 del Codice Civile. Verranno attivate le azioni di rivalsa nei confronti degli obbligati che abbiano una situazione reddituale prevista dalla normativa per gli interventi di rivalsa di cui sopra.

Ai fini della quantificazione del contributo mensile da erogare si procederà alla definizione del Minimo Vitale del singolo o del nucleo familiare.

Il fabbisogno assistenziale ricavato verrà rapportato al fabbisogno assistenziale di tutte le istanze pervenute ed aventi titolo alla medesima assistenza ed alla disponibilità di bilancio in materia (fabbisogno assistenziale DIVISO sommatoria fabbisogno richiedenti MOLTIPLICATO somma disponibile in bilancio per il tipo di assistenza).

Per il suddetto calcolo del contributo da erogare verrà utilizzato l'allegato " A " per ogni singola istanza.

ART. 2

Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

Il contributo viene erogato ai cittadini che hanno titolo e che abbiano avanzato apposita richiesta, sempre che residenti in questo Comune.

L'entità del contributo mensile verrà determinata mediante la definizione del Minimo Vitale del singolo o del nucleo familiare.

Il fabbisogno assistenziale ricavato verrà rapportato al fabbisogno assistenziale di tutte le istanze pervenute ed aventi titolo alla suddetta assistenza ed alla disponibilità di bilancio in materia (fabbisogno assistenziale DIVISO sommatoria fabbisogno assistenziale richiedenti MOLTIPLICATO somma in bilancio per la suddetta assistenza).

Non verranno ammesse alla suddetta assistenza le richieste il cui fabbisogno assistenziale non superi l'importo mensile di €. 25,82, e le richieste con altri interventi assistenziali in corso, salvo casi di particolare stato di bisogno.

Per il suddetto calcolo del contributo mensile da erogare verrà utilizzato l'allegato " A " per ogni singola istanza.

ART. 3

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo " una tantum " finalizzato al superamento di una situazione imprevista, di entità rilevante tale da richiedere un intervento urgente comunque non configurabile nella precedente casistica.

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano generalmente carattere di ripetibilità e siano di particolare rilevanza.

Per situazioni di particolare gravità, tali da richiedere l'assistenza straordinaria, verranno considerate le seguenti casistiche ed eventi:

1) - Malattia personale o di un componente il nucleo familiare che ha comportato esborsi economici in special modo per spese connesse a particolari cure specialistiche o lunghi periodi di ricovero (non coperti dall'assistenza sanitaria nè rimborsate dalla Regione) presso centri di cura nel territorio nazionale e fuori del territorio nazionale.

Spese, altresì, connesse all'accompagnamento di detti familiari per le motivazioni sopra indicate (spese di viaggio, di soggiorno, ecc.).

1/Bis) - Grave malattia del capo famiglia che comporta l'incapacità definitiva all'espletamento di attività lavorativa e quindi compromette il sostentamento della famiglia anche se la malattia non ha comportato onerosi esborsi economici documentabili.

2) - Eventi traumatici ed imprevisti, quali incidenti stradali o altro, di particolare gravità di cui il richiedente o qualche componente il nucleo familiare siano stati colpiti, che hanno comportato spese onerose sul nucleo familiare ed abbia stravolto le normali condizioni di vita del nucleo stesso.

3)- Casi di eventi calamitosi dei quali il richiedente sia stato colpito e che hanno limitato in maniera incisiva le condizioni di vita normale del nucleo e del colpito.

4)- Utenti unifamiliari e nuclei familiari, in condizioni di assoluta indigenza perché privi di alcuna fonte di reddito e mezzi di sostentamento e, inoltre, privi di supporto familiare (parenti ed affini), ovvero, se presenti, non in condizioni economiche tali da soccorrere i propri congiunti.

Gli utenti rientranti nella 4^a casistica saranno ammessi al beneficio di che trattasi dopo una accurata e dettagliata valutazione da parte dell'assistente sociale, che nella relazione valutativa motiverà la necessità al ricorso a tale forma di intervento.

I suddetti casi dovranno essere documentati.

Il contributo di assistenza straordinaria spetta ai cittadini che si trovano in una delle condizioni e delle casistiche avanti citate; non si terrà conto dei limiti di reddito previsti per l'accesso ai servizi socio-assistenziali, ed il contributo sarà commisurato fino ad un massimo del 70% delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini fiscali e, un contributo nella misura massima del doppio della quota base del minimo vitale periodicamente rivalutato per quanto riguarda la casistica di cui al punto 1/Bis).

Per la casistica di cui al punto 4), fino ad un massimo del doppio del minimo vitale spettante al nucleo, da erogarsi fino ad un massimo di due volte durante il corso dell'anno, tenuto conto delle esigenze particolari degli utenti.

In ogni caso, saranno rapportati alle disponibilità finanziarie per dette forme di assistenza.

ART. 4

Le istanze di richiesta di assistenza economica vengono istruite dall'Assistente Sociale dell'Ufficio Servizio Sociale di questo Comune che propone all'Amministrazione il tipo di assistenza economica da erogare: ordinaria o straordinaria, avvalendosi di concreti accertamenti e dei rapporti informativi e della collaborazione dei Vigili Urbani di questo Comune.

L'Ufficio di Servizio Sociale organizzerà il servizio di assistenza economica articolandolo in diversi momenti, rispettivamente, di accertamento, valutazione e proposta dal punto di vista dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione Comunale valuta l'istruttoria delle istanze e delibera la concessione o meno o parziale del contributo.

Qualora la Giunta Municipale nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o proposta dell'Ufficio, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Le domande richiedenti l'assistenza economica continuativa e temporanea dovranno essere presentate entro un termine massimo di giorni venti successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della denuncia dei redditi e sarà stabilita di anno in anno dall'Amministrazione Comunale ed opportunamente pubblicizzato, al fine di consentire all'ufficio di provvedere alla proposta di deliberazione in unica soluzione, durante il corso di ciascun anno, distinta per forma di intervento e quantificare il contributo spettante secondo i criteri fissati nei precedenti articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Le istanze richiedenti l'assistenza straordinaria non hanno un preciso termine di scadenza stante la straordinarietà dell'intervento.

ART. 5

L'attuazione delle suddette forme di assistenza è subordinata all'entità delle assegnazioni annuali dei fondi regionali di cui alla L. R. n. 22/86, alla disponibilità posta in bilancio annualmente per ogni forma di intervento, nonché alla programmazione dei servizi ed interventi di cui alla legge regionale di cui avanti, annualmente predisposta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

L'ammissione al beneficio dell'assistenza economica continuativa o temporanea o straordinaria viene determinato con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

Dette forme di assistenza sono alternative anche in relazione a tutti gli altri interventi previsti dalla L. R. n. 22/86, tranne quelle casistiche ritenute gravi ed urgenti.

ART. 7

Alla fine di ogni anno l'Ufficio di Servizio Sociale renderà un rapporto complessivo sulla situazione del servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

ART. 8

Gli oneri economici conseguenti alla adozione del presente regolamento devono essere posti a carico del " Fondo Regionale per gli interventi e servizi socio-assistenziali " di cui all'art. 44 della L. R. n. 22/86.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione Siciliana con decreto del 28/5/87.

Le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite nel presente Regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio.

ART. 9

Nell'ambito dell'intervento di assistenza economica in forma "Temporanea" di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione Comunale intende attuare un programma di intervento denominato "Servizio di Assistenza Civica", cui è tenuto a partecipare, al fine di beneficiare dell'assistenza economica, ogni cittadino abile al lavoro.

Con la realizzazione del S. A. C., l'Ente si prefigge il superamento delle condizioni di disagio ed il recupero socio-ambientale della persona umana, attraverso un processo di inserimento o reinserimento nel campo lavorativo e di coinvolgimento dell'individuo nelle attività e nei servizi rivolti alla collettività ed al territorio.

ART. 10

I partecipanti alla realizzazione del suddetto programma saranno chiamati a svolgere la propria opera, tenuto conto delle singole professionalità, delle attitudini e capacità individuali, nei seguenti settori di intervento ed attività di servizio civico:

- Servizio osservanza segnaletica stradale;
- Servizio custodia, vigilanza e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde, attrezzature e beni mobili dislocati sul territorio;
- Servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai disabili, anziani e cittadini in stato di abbandono, mediante interventi resi anche a domicilio;
- Servizio di supporto agli enti ed istituzioni pubbliche;
- Servizio di bonifica e recupero ambientale del territorio e zone periferiche.

Possono, altresì, essere individuati altri settori di intervento in base alle esigenze ed agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell'espletamento del S. A. C.

La prestazione d'opera dà diritto alla fruizione del contributo di assistenza economica, la cui entità e il monte ore mensile della prestazione sarà stabilita, di anno in anno, con apposito provvedimento della Giunta Municipale, tenendo conto delle risorse finanziarie all'uopo destinate per la realizzazione del servizio.

ART. 11

Possono concorrere alla realizzazione del programma i soggetti inoccupati o disoccupati abili al lavoro che avranno avanzato apposita richiesta.

L'istanza dovrà essere presentata dal capofamiglia, il quale sarà tenuto a partecipare alla realizzazione del programma di intervento e, per ciascun nucleo familiare dovrà essere presentata una sola istanza.

Per obiettive valutazioni sociali dell'Assistente Sociale, di concerto anche con la famiglia, potrà essere avviato al programma di lavoro altro componente del nucleo familiare.

Il richiedente ammesso che, per giustificato e comprovato motivo, non può partecipare al S. A. C. potrà essere sostituito da altro componente il nucleo familiare, sempre che abile al lavoro.

Il relativo nominativo del sostituto potrà già essere segnalato sull'apposito modello di domanda all'atto di presentazione dell'istanza.

Qualora non sia possibile la sostituzione, il richiedente o il sostituto potranno recuperare le ore di assenza, previa autorizzazione dell'Ente, entro i termini di realizzazione del S. A. C., all'uopo prestabiliti.

In caso di mancato recupero, il contributo spettante sarà erogato in rapporto alle ore effettivamente prestate.

I termini e le procedure per la presentazione delle istanze sono fissati al precedente art. 4, comma 5°.

La valutazione per ciascuna istanza, l'accertamento sociale, il calcolo del " Minimo Vitale " come dall'allegato " A " e la proposta di ammissibilità alle varie forme di intervento assistenziale, di cui al presente regolamento, saranno effettuati dall'Assistente Sociale dell'Ufficio Servizio Sociale.

In mancanza di detta figura professionale nell'organico dell'Ente, l'Ufficio Servizio Sociale si avvarrà degli accertamenti e del rapporto informativo dei Vigili Urbani.

ART. 12

Ai fini dell'individuazione degli operatori si procederà alla formulazione di una graduatoria di merito, elaborata tenendo conto del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Il numero complessivo delle unità da utilizzare per ciascun settore di intervento sarà quantificato, di volta in volta, sulla base delle disponibilità finanziarie all'uopo destinate per la realizzazione del S. A. C.

ART. 13

Gli operatori utilizzati saranno assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri relativi saranno posti a carico del bilancio comunale.

ART. 14

Il S. A. C. ha natura di intervento assistenziale a carattere socializzante, per cui il contributo erogato è soggetto a ritenuta IRPEF, se dovuta.

Inoltre, la prestazione non costituisce rapporto di lavoro subordinato, nè di carattere pubblico nè privato, nè a tempo determinato nè indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, trattandosi di attività meramente di tipo " occasionale " reso esclusivamente a favore della collettività e del territorio, quale servizio di pubblica utilità.

ART. 15

La Giunta Municipale, nel corso di ciascun anno, è demandata al riparto dei fondi iscritti nell'apposito capitolo di spesa di assistenza economica, da destinare per la realizzazione delle diverse forme di intervento ed iniziative assistenziali di cui al presente regolamento.

COMUNE DI CAMPOFRANCO
(Provincia di Caltanissetta)

QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

SCHEDA PERSONALE NUCLEO FAMILIARE:

Sig. _____ nat. a _____ il _____

Via _____ n. _____

DETERMINAZIONE " Minimo Vitale " ANNO _____

- QUOTA MENSILE BASE €. _____ (corrispondente pensione minima INPS)

- CAPO FAMIGLIA 75% quota base €. _____

- CONIUGE A CARICO 25% " €. _____

- FAMILIARI A CARICO 35% " €. _____
(da 0 a 14 anni)

- ALTRI FAMILIARI A CARICO 15% " €. _____

TOTALE " Minimo Vitale " €. _____ -

Reddito mensile del nucleo €. _____ =

FABBISOGNO ASSISTENZIALE MENSILE €. _____ X n. ___ mens. =

TOTALE FABBISOGNO ASSISTENZIALE €. _____

CALCOLO QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO:

- Fabbisogno assistenziale nucleo €. _____ : (diviso)

- SOMMATORIA fabbisogno richiedenti €. _____ X (moltiplicato)

- Somma disponibile in bilancio €. _____ = (uguale)

- CONTRIBUTO DA CONCEDERE e. _____ (relativo a n. 3 mensilità)

pari a €. _____ mensili.

IL FUNZIONARIO